



Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 48 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e approvazione del modello di istanza per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione della quota dell'IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente il cinque per cento

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

- a) “*legge*”, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”;
- b) “*decreto*”, il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;
- c) “*articolo 38*”, l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “*Rimborso di versamenti diretti*”;

- d) “*articolazione territoriale competente*”, la struttura competente per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro individuata, ai sensi dell'articolo 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con Regolamento di Amministrazione nelle Strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate, ovvero l'Ufficio Territoriale incardinato presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente, secondo i criteri fissati dagli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- e) “*quota IRAP*”, la quota dell'IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del *decreto*, in misura eccedente il cinque per cento, di cui all'articolo 1, comma 47, della *legge*.

2. Approvazione del modello di istanza per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione della quota IRAP

2.1. Con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, il “*Modello per l'istanza di rimborso/compensazione IRAP per dividendi infra-UE o SEE*” (di seguito, “*Modello*”), da utilizzare per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione della *quota IRAP*.

2.2. Il *Modello* è composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro RI.

2.3. Il *Modello* è reso disponibile dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

2.4. Eventuali aggiornamenti e correzioni al *Modello* e alle relative istruzioni di compilazione saranno pubblicati nell'apposita sezione del suddetto sito *internet* e ne sarà data relativa comunicazione.

3. Modalità e termini di presentazione del Modello

3.1. Il *Modello* sottoscritto con firma digitale o la copia analogica del *Modello* sottoscritto con firma autografa è presentato, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto delegato, all'*articolazione territoriale competente* mediante il servizio “*Consegna documenti e istanze*”, disponibile nell'area riservata del sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. In caso di sottoscrizione con firma autografa, al *Modello* devono essere allegate le copie dei documenti d'identità del firmatario e – se applicabile – del soggetto delegato.

3.2. Il *Modello* è presentato entro:

- a) il termine previsto dall'*articolo 38*, nei casi in cui il predetto termine cada dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- b) sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, qualora il termine previsto dall'*articolo 38*, purché ancora pendente alla data del 1° gennaio 2026, cada entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data di pubblicazione.

3.3. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, hanno già presentato l'istanza di rimborso di cui all'*articolo 38*, ai fini IRAP, e per la quale a tale data è scaduto il termine di cui al citato articolo, possono esercitare l'opzione per l'utilizzo della *quota IRAP* in compensazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della *legge*, presentando il *Modello*. In tal caso, l'esercizio dell'opzione comporta la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto con riferimento alla *quota IRAP* da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della *legge*.

4. Utilizzo in compensazione della quota IRAP

4.1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 49, della *legge*, la *quota IRAP* è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente ai fini del versamento del contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi da 68 a 73, della *legge*. Sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati, ai sensi dell'articolo 44

del d.P.R. n. 602 del 1973, sulla *quota IRAP* di cui al periodo precedente, a decorrere dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione del *Modello*.

4.2. È consentito esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 49, della *legge* anche per una parte della *quota IRAP*, ferma restando la richiesta di rimborso per la parte restante.

4.3. Ai fini di cui al punto 4.1.:

- a) con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti appositi codici tributo, da indicare nel modello F24, per individuare il credito utilizzato in compensazione e il contributo straordinario versato;
- b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione del *Modello*;
- c) si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi 49-*ter* e 49-*quater*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni; non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera *b*), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “*Regolamento*”) e 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 1, commi da 48 a 50, della *legge* e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

5.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti punti. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*. Le categorie di dati personali trattate attraverso il *Modello* sono descritte nel medesimo e nell'informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*), del *Regolamento*), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*), del *Regolamento*), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del *Modello* venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

5.5. L'Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento* necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

Motivazioni

Al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l'articolo 1, comma 46, della *legge* reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del *decreto*, in modo da rendere conforme all'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. "direttiva sulle società madri e figlie") il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti

rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), secondo periodo, del TUIR:

- non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-*bis*, del *decreto*);
- non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-*bis*, del *decreto*).

Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell'IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del *decreto*, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell'articolo 1 della *legge*, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'*articolo 38*.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della *legge* (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'*articolo 38*, hanno diritto al rimborso della quota dell'IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del *Modello* all'Agenzia delle entrate.

In base all'articolo 1, comma 49, della *legge*, con il *Modello* è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell'articolo 1 della *legge*, nei termini ivi disciplinati. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della *legge*, hanno già presentato le

istanze di rimborso di cui all'*articolo 38*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della *legge*, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49 del medesimo articolo 1. In particolare, è approvato il modello di istanza per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione della *quota IRAP*, con le relative istruzioni, e sono definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza stessa, nonché di utilizzo in compensazione della *quota IRAP*.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*";

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi*

locali”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Direttiva (UE) 2011/96 del Consiglio del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 aprile 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente